

AVV. GERARDO SPALTRO
 Patrocinante in Cassazione
 Piazza G. Mazzini, 27 - 00195 Roma
 Tel. 063722036 - Fax 063721603
 gerardospaltro@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

RICORSO EX ART. 19 CCII

PER LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE

Per **FABLESS SISTEMA ITALIA S.r.l.** (in seguito “**Società**”), con sede in Roma, Largo Carlo Salinari n. 18 (Cod. Fisc. 15939751002), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Avv. Luca Laurenti, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Gerardo Spaltro (C.F. SPLGRD65E22H501A - P.E.C. gerardospaltro@ordineavvocatiroma.org ovvero), con studio in Roma, Piazza G. Mazzini n.27, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura su foglio separato da intendersi *ex lege* materialmente congiunto al presente atto.

\$\$\$\$\$

I. LA SOCIETÀ E LE DIFFICOLTÀ

1. La Società opera nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) ed in particolare: i) nella progettazione e fornitura di servizi di consulenza IT, di sviluppo software, di soluzioni strategiche per la gestione dei dati e l’analisi aziendale, anche sotto forma di Time & Material (T&M), a soggetti pubblici, grandi imprese e pmi; ii), nella compravendita di hardware.

Il core business aziendale è rappresentato dalla realizzazione di piattaforme software e sistemi integrati per la gestione di processi complessi, con particolare attenzione agli ambiti della compliance normativa, della sicurezza informatica, della digitalizzazione documentale e della data intelligence. Tali soluzioni sono progettate per adattarsi alle esigenze specifiche di enti pubblici centrali e locali, università, società partecipate e grandi gruppi industriali. Tale attività richiede elevate competenze tecniche ed organizzative.

La Società occupa 51 dipendenti (ingegneri informatici, analisti funzionali, project manager, sviluppatori software) impegnati su progetti attivi, in corso di svolgimento o in fase di avvio, con un flusso operativo costante e una presenza continuativa presso i diversi clienti.

2. La Società nell’anno 2024 ha registrato un fortissimo incremento dei ricavi (da euro 2.753.590 del 2023 a

8.162.502 del 2024, come può evincersi dai relativi bilanci: doc. 1), che, tuttavia, ha generato una situazione di forte tensione economico-finanziaria, per le ragioni che di seguito si espongono.

Innanzitutto, a causa dei gravi ritardi nei pagamenti da parte della clientela (ed in particolare delle imprese di più grandi dimensioni) che hanno provocato uno squilibrio finanziario, alterando l'equilibrio tra entrate e uscite a breve termine. L'incremento del fatturato, dunque, ha avuto come conseguenza un più che proporzionale incremento del fabbisogno di capitale circolante, dovuto allo sfasamento temporale tra i tempi d'incasso e le uscite di breve periodo (fornitori, salari, oneri finanziari, imposte), aventi scadenze non comprimibili.

In tal modo si è determinata una forte tensione di tesoreria, per colmare la quale l'impresa è stata costretta a ricorrere massicciamente al credito bancario, con conseguente aumento degli oneri finanziari.

Tuttavia, essendo tale situazione di squilibrio ormai conclamata, le banche hanno fortemente limitato il proprio credito alla Società, la quale si trova dunque nell'impossibilità di sostenere i costi delle nuove commesse, anche in considerazione del fatto che l'attività della Società presuppone la crescita attraverso l'ampliamento delle strutture operative, con conseguente incremento dei costi fissi.

A ciò va aggiunto che la scarsa marginalità nella fornitura di personale, aggravata dalle improvvise disdette dei contratti da parte di taluni clienti, ha generato una situazione di mancata occupazione di diverse risorse e ciò ha ridotto ulteriormente i già esigui margini, causando una considerevole perdita netta.

Vanno poi considerate le difficoltà riscontrate nell'attività di trading di hardware, in considerazione del fatto che risultano ancora non saldate fatture emesse per importi molto significativi.

Infine, una delle attività a maggior valore aggiunto – e precisamente quella del monitoraggio degli Operatori Economici in conformità con l'art.80 D.Lgs. 50/2016 – ha subito un rallentamento a causa dell'obbligo di utilizzare una piattaforma gestita dall'Authority, diminuendo drasticamente le stazioni appaltanti.

II. L'ACCESSO ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

3. Preso tempestivamente atto di tale situazione di difficoltà, la Società, al fine di garantire la continuità aziendale mediante una strategia volta al riequilibrio della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, decideva di accedere al percorso della composizione negoziata della crisi ("CNC") per la soluzione

della crisi d'impresa *ex art. 12 e ss. del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (“CCII”)*, depositando in data 13.11.2025, tramite la piattaforma unica telematica della Camera di Commercio, l'istanza con la quale ha chiesto, ai sensi dell'art. 17 CCII, la nomina dell'esperto indipendente, al fine di perseguire il processo di risanamento (doc. 8).

4. Contestualmente, la Società ha altresì depositato la richiesta *ex art. 18, comma 1, CCII* di applicazione delle **misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori** (doc. 9), a decorrere dalla quale i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

5. Le linee fondanti del percorso di risanamento sono delineate nel piano di risanamento all'uopo predisposto dalla Società (doc. 4), il quale, in sintesi, prevede il recupero dell'equilibrio patrimoniale ed economico-finanziario mediante le seguenti iniziative:

- (i) **riscadenzamento e ristrutturazione del debito bancario e commerciale**, al fine di rendere sostenibile il debito nel tempo, riallineando il profilo temporale delle uscite finanziarie alle effettive capacità di generazione di cassa; migliorare la qualità e sostenibilità del passivo; contribuire al rafforzamento del patrimonio netto.
- (ii) **recupero progressivo dei crediti verso i clienti**, al fine di: alimentare i flussi al servizio del debito; ridurre l'uso di finanza bancaria a breve; rendere l'attivo patrimoniale più solido; ridurre l'erosione del conto economico da svalutazioni e perdite su crediti;
- (iii) **cessione di un ramo d'azienda**, al fine di ridurre le uscite finanziarie mensili connesse principalmente al pagamento del personale, tenuto conto del significativo scarto temporale che intercorre tra il momento dell'erogazione delle retribuzioni e l'incasso dei corrispettivi da parte dei clienti, i quali liquidano le fatture entro tempi notevolmente più lunghi. Tale operazione, dunque, è finalizzata a: tagliare un'importante fonte di assorbimento di liquidità per riequilibrare il ciclo di cassa operativo e attenuare la tensione finanziaria corrente, generando nuova cassa e liberando risorse da destinare al servizio del debito e al sostegno dell'attività residua; migliorare la redditività prospettica.



6. La Camera di Commercio in data 05.12.2025, comunicava la nomina quale Esperto della dott.ssa Daniela Saitta (cod. fisc. STTDNL62M49F158M, con studio in Roma, Viale Tito Livio n. 12, che in pari data accettava l'incarico (doc. 6); in data 09.12.2025 comunicava altresì l'avvenuta pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi (doc. 10).

III. LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE

7. Poiché per il buon esito delle trattative col ceto creditore, e quindi per la positiva attuazione del progetto di ristrutturazione, appare necessario tutelare il patrimonio aziendale dalle azioni già intraprese o che dovessero essere intraprese da parte dei creditori nei confronti della Società, si ritiene essenziale che questo III.mo Tribunale - a ciò competente ex art. 27, comma 2, CCII – confermi le misure protettive disponendo che, per il periodo di tempo che sarà ritenuto di giustizia e comunque fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, **nessuno dei creditori possa acquisire diritti di prelazione se non concordati con la Società, né possa iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, né sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.**

Tale generalizzata protezione risulta indispensabile per rendere possibile il positivo svolgimento della CNC e, in ultima analisi, consentire l'effettivo risanamento della Società attraverso l'efficiente impiego di tutte le risorse aziendali. In caso contrario di aggressione al proprio patrimonio, infatti, la Società non potrebbe far fronte al pagamento delle spese correnti (prime fra tutte quelle relative al pagamento dei dipendenti, delle imposte e dei contributi), con conseguente impossibilità di garantire la continuità aziendale.

La Società è confidente che lo squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario generatosi per le motivazioni sopra esposte sia senz'altro reversibile mediante l'attuazione delle iniziative previste nel progetto di piano di risanamento (e più sopra ricordate), di cui costituiscono parte essenziale gli accordi con l'intero ceto creditore, da raggiungere nei modi e termini che formeranno oggetto delle trattative da condursi tra le parti in buona fede proprio nel corso della CNC, con l'ausilio e sotto la sorveglianza dell'Esperto.

La conferma delle misure protettive appare, dunque, essenziale per garantire il regolare svolgimento del percorso di risanamento della Società, in considerazione dell'imminente avvio, da parte dei creditori, di diverse iniziative giudiziarie, indicate nell'elenco che si produce (doc. 11).

Ciò in quanto dette misure inibiscono l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; impediscono l'acquisizione di cause di prelazione non concordate (es. nuove ipoteche, pegni su iniziativa di singoli creditori); operano in un arco temporale limitato e controllato, collegato alla pendenza delle trattative nell'ambito della CNC. Sono dunque funzionali a stabilizzare provvisoriamente la situazione patrimoniale e finanziaria; favorire un confronto ordinato e unitario con i creditori; evitare la dispersione degli asset aziendali e la conseguente disgregazione del valore aziendale che deriverebbe da iniziative individuali.

In estrema sintesi, le misure protettive sono volte a consentire la salvaguardia della continuità aziendale, che consiste nel principale valore da preservare: non solo perché l'azienda in funzionamento ha un valore di gran lunga superiore al valore di liquidazione atomistica dei singoli beni, ma soprattutto perché la prosecuzione dell'attività consente di generare quei flussi di cassa che sono indispensabili per finanziare il piano di risanamento e la soddisfazione, seppur parziale e dilazionata, dei creditori.

Nel caso di specie, dunque, le misure protettive avrebbero la funzione non solo e non tanto di "scudo" contro le iniziative dei creditori, ma sarebbero uno strumento per rendere perseguitibile il risanamento, creando uno spazio temporale in cui l'impresa possa operare, sotto il controllo e la supervisione dell'esperto, senza essere soffocata dalle iniziative individuali e coltivare le trattative con i creditori al fine di addivenire al raggiungimento degli accordi di cui all'art. 23 CCII.

In sintesi, inibendo le iniziative esecutiva e cautelare dei creditori, nel caso concreto le misure non avrebbero una finalità meramente dilatoria o di ingiustificata protezione del debitore, ma costituiscono l'indispensabile presupposto per la **tutela dell'interesse collettivo al risanamento aziendale**.

8. In conclusione, si ritiene che, nel caso di specie, le richieste misure protettive nei confronti di tutti i creditori della società siano senz'altro necessarie a consentire la perseguitibilità del risanamento aziendale, mediante il proficuo svolgimento della procedura di composizione negoziata e la fattiva conduzione delle trattative con il ceto creditorio.

\$\$\$\$

Tutto ciò premesso, la Società, come in epigrafe rappresentata e difesa,

RICORRE

a questo III.mo Tribunale affinché, ai sensi dell'art. 19 CCII, voglia:

- (i) confermare le misure protettive, stabilendo che **nessuno dei creditori della Società possa acquisire diritti di prelazione, se non concordati con la Società medesima, né possano intraprendere o proseguire azioni esecutive e cautelari su qualunque elemento del patrimonio della medesima, né sui beni e sui diritti mediante i quali viene esercitata l'attività d'impresa**, ovvero modificare le medesime nei modi e termini che dovessero essere ritenuti di giustizia;
- (ii) fissare il termine della loro durata nella misura massima di **120 giorni** prevista dall'art. 19, comma 4, CCII, ovvero in quella diversa misura che dovesse essere ritenuta di giustizia.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) bilanci degli ultimi tre esercizi;
- 2) situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- 3) elenco dei creditori, con indicati i primi dieci in ordine di ammontare ed i relativi indirizzi PEC;
- 4) piano di risanamento;
- 5) dichiarazione attestante che l'impresa può essere risanata;
- 6) comunicazione di accettazione dell'Esperto;
- 7) visura aggiornata della Società;
- 8) attestazione deposito istanza CNC;
- 9) richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio ex art. 18 CCII depositata unitamente all'istanza di cui al n. 1);
- 10) comunicazione della Camera di Commercio di avvenuta pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi;
- 11) elenco del contenzioso (azioni giudiziarie in corso e minacciate).

Roma, 09.12.2025

(Avv. Gerardo Spaltro)